

Divieto di fumare e sanzioni

La legge 11 novembre 1975, n. 584, impose il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado, negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali, nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori, nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. I trasgressori di queste disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I conduttori inadempienti dei locali indicati, invece, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

Il comma 6 dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 -, inoltre, dispone che: "Al fine di consentire un'adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2". Detti commi, in sintesi, prevedono da un lato il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati e di quelli riservati ai fumatori, e come tali contrassegnati; e dall'altro che gli esercizi pubblici ed i luoghi di lavoro devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti e, in particolare, che negli esercizi pubblici di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere una superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione.

I trasgressori di queste disposizioni sono soggetti alle stesse sanzioni previste dalla citata legge n. 584/ 1975. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 23 dicembre 2003 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 - furono definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare. Da tenere presente che la predisposizione dei locali per fumatori non è considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre è obbligatorio il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla legge. Si ricorda infine che, a norma dell'articolo 9 della legge n. 584/1975, qualora non abbia avuto luogo il pagamento della sanzione, i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentano rapporto al Prefetto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, e che le norme sopra indicate entreranno in vigore il 29 dicembre 2004.